



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 8 del 14/02/2017

: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al n. 7672/2009 R.G., conclusosi con sentenza n. 754/2016, pubblicata l'11/02/2016. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. c/ Regione Puglia e Gianpaolo Vitucci.



RELAZIONE

SDL/AGR/2017/00001

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- “1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza emessa dal Tribunale di Bari in un giudizio promosso dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.) nei confronti della Regione Puglia e del sig. Gianpaolo Vitucci.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con ingiunzione prot. AOO_149/27/02/2009/0002507 emessa dal Dirigente del Servizio della Regione Puglia, Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, Servizio Contenzioso Amministrativo, e notificata in data 30/03/2009, la Regione Puglia ordinava al sig. Vitucci Gianpaolo e alla Fondiaria Sai s.p.a. il pagamento dell'importo complessivo di €. 15.967,13, in forza di una garanzia fideiussoria prestata dalla Compagnia Assicurativa nell'interesse del sig. Vitucci e in favore dell'Ente Regionale. Nell'ingiunzione la Regione Puglia dava atto di aver disposto con Determinazione n. 830 del 19/05/2008 la revoca degli aiuti e il recupero della somma anticipata alla ditta Vitucci Gianpaolo per la realizzazione di un programma di investimenti ai sensi della Misura 4.3 del P.O.R. Puglia (Bando approvato con D.D.S. n. 1082/AGR del 02/12/2002, pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 12/12/2002).

Con atto di citazione la Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. proponeva dinanzi al Tribunale di Bari opposizione alla predetta ingiunzione ex art. 3 R.D. 14/04/1910 n. 639, in quanto -a suo parere- la pretesa della Regione era del tutto illegittima, dappoichè la polizza a scadenza fissa aveva validità dalla data di rilascio, avvenuto il 15/09/2005 per un periodo non superiore a 24 mesi: pertanto, la garanzia fideiussoria si era estinta ed era divenuta inefficace



sin dal 15/09/2007. Non essendo mai stata avanzata richiesta di incameramento da parte della Regione Puglia nel periodo di validità, al momento della richiesta di incameramento avvenuta il 26/05/2008 la garanzia si era estinta ed era divenuta inesigibile.

Con sentenza n. 754/2016, pubblicata l'11 febbraio 2016, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Unipolsai Assicurazione s.p.a., accoglieva l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. AOO_149/27/02/2009/0002507 e, pertanto, dichiarava infondata la pretesa contenuta nell'ingiunzione, condannando la Regione Puglia sia a restituire all'Unipolsai Assicurazione s.p.a. quanto da quest'ultima versato in esecuzione dell'ingiunzione, oltre gli interessi legali dal 22/06/2009 al saldo, sia al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 3.500,00 oltre r.s.g., i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Con nota datata 2 settembre 2016, acquisita agli atti al prot. AOO_030/05/09/2016 n. 67356, l'Avv. Filippo Sarti ha inoltrato conteggio dei compensi dovuti come da dispositivo, per un importo complessivo di €. 5.106,92.

Con successiva e-mail del 14 novembre 2016, invece, lo stesso difensore ha comunicato l'avvenuto rimborso integrale del capitale e degli interessi.

Pertanto, per quanto sopra riportato, non resta che procedere con la liquidazione delle spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore della società creditrice si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.



L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2017, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, n. 754/2016.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Bari n. 754/2016, pubblicata in data 11/02/2016, dell'importo complessivo di €. 5.106,92 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa, derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" €. 5.106,92=

